

**Risoluzione n. 130/08 del 27 maggio 2008
per il film “Grindhouse – A prova di morte” su Sky Cinema 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 27 maggio 2008;

a conclusione del procedimento protocollo CTM/95/08 riguardante la diffusione del film “Grindhouse – A prova di morte”, avvenuta su Sky Cinema 1 il 19 aprile 2008 a partire dalle ore 21 ancorché preceduta dal cartello di divieto ai minori di anni 14;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia in data 14 maggio 2008;

rilevato che il film, opera di Quentin Tarantino, si caratterizza, oltre che per turpiloquio e volgarità di linguaggio, per scene di cruda violenza che coinvolgono giovani donne alle prese con un cascatore cinematografico psicopatico, impegnato in folli corse di auto, tant’è vero che è stato vietato ai minori di 14 anni dall’apposito organismo operante presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (provvedimento 1000853 del 1° giugno 2007);

non ravvisa nelle informazioni sul “parental control” fornite da Sky Italia nella nota citata ragioni esimenti dal rispetto della normativa a tutela dei minori;

richiamate, al riguardo, integralmente le considerazioni, relative alla applicabilità a Sky e ai suoi canali delle disposizioni a tutela dei minori compreso il codice di autoregolamentazione, contenute nelle risoluzioni 18 dicembre 2007 n. 117/07 (film Wolf Creek) e 124 /08 (film Apocalypto) ritualmente comunicate nel testo integrale a SKY, cui si fa riferimento ad ogni effetto di motivazione, anche per quanto riguarda la non affidabilità del sistema di parental control e di scelta meramente eventuale adottato da SKY, la prevalenza delle esigenze di tutela dei minori e la normativa e gli obblighi applicabili alle tv ad accesso condizionato;

ravvisa di conseguenza nelle programmazioni con le modalità sopra contestate a Sky Italia s.r.l. in orario di “televisione per tutti”, di un film vietato nelle sale ai minori di anni 14 e di conseguenza inibito alla trasmissione televisiva dalle ore 22,30 alle ore 7, avente, peraltro, un accertato e rilevato contenuto di grave nocimento per i minori, violazione della normativa vigente: Premessa, secondo comma e punto 2.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, in relazione al disposto dell’art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005, n. 177 invita, pertanto, l’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, od equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto

Il Presidente
Dr. Emilio Rossi